



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

Il Presidente

**LEGGE REGIONALE: NORME PER IL PAREGGIO ANNUALE DEL FONDO DI PREVIDENZA
TRA I CONSIGLIERI DELLA REGIONE PUGLIA. INTEGRAZIONE
DELL'ART.1 DELLA L.R. 30/12/81 N.34.**



Consiglio Regionale della Puglia
2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

Il Presidente

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Con L.R. 30 dicembre 1987, n° 34 all'art. 1, comma 2, è stato previsto che a decorrere dall'inizio di ogni legislatura, l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo.

Al comma 3, sempre del citato articolo, è disposto che il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo deve essere assicurato con una contribuzione "una tantum", determinata complessivamente con l'art. 9 in f. 2.937.000.000, da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990.

Pertanto, per la presente legislatura, cioè per quella relativa agli anni 1991-1992-1993-1994 e 1995, si rende necessario dotarsi di uno strumento legislativo che detti norme per il pareggio annuale del Fondo, che legittimi cioè in sostanza sia la procedura di determinazione del disavanzo finanziario da fronteggiare anno per anno sia la copertura della relativa spesa.

Inoltre all'art. 1, comma 1, della menzionata L.R. n° 34/87, ove viene fissato entro il 30 settembre di ciascun anno il termine per la presentazione all'Ufficio di Presidenza del bilancio tecnico-attuariale del Fondo, non viene precisato da chi deve essere presentato ed elaborato il predetto documento attuariale, per cui anche per colmare tale lacuna si propone il seguente testo di legge.

La II Commissione nella seduta del 12 maggio ha approvato all'unanimità la P.D.L. in oggetto, pertanto chiedo l'approvazione da parte del Consiglio.

IL PRESIDENTE
(Leonardo Aprile)



Consiglio Regionale della Puglia.

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 47 DEL 12/5/93

1. La II Commissione ha esaminato nella seduta del 12/5/93, i seguen

ti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale Norme per il pareggio annuale del fondo di previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazione all'art. 1 della L.R. 30/12/81, N; 34.

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata all'unanimità.

(Consiglieri presenti Occhiofino, Cologno, Aprile)

5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario Aprile



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4.

Bari, 30.6.1993

Prot. n.304/2752

Alla II Commissione
Consiliare Permanente
SEDE

OGGETTO: L.R. "Norme per il pareggio annuale del fondo di previdenza fra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni all'art.1 della l.r. 30/12/1981, n.34".

A seguito della pubblicazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993/1995, si trasmette la decisione n.1/P, adottata da questa Commissione nella seduta del 7.6.1993.

p. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Iª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 1/P del 7.6.1993

1. La Iª Commissione ha esaminato nella seduta del 7.6.1993 il seguente provvedimento trasmesso dalla II Commissione Consiliare in data 18.5.1993 per il prescritto parere ex art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale.

L.R. "Norme per il pareggio annuale del fondo di previdenza fra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni all'art. 1 della l.r. 30/12/1981, n.34".

2. Dopo ampia discussione, la Iª Commissione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

Favorevole, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Tondo, De Lucia, Festinante, Savino, Strazzeri.

contrario:

di astensione:

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Giuliano Aquaro)

Il Presidente
(Tonio Tondo)

Tonio Tondo



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

Il Presidente

64

"Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni all'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1981, n° 34"

Art. 1

Nelle more della emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia per il pareggio annuale della gestione tecnico-finanziaria del Fondo di Previdenza, di cui alla L.R. 14.11.1972, n° 13, la elaborazione del bilancio tecnico-attuariale del Fondo è affidata al coordinatore dell'Ufficio Ragioneria del Consiglio, previsto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità, il quale provvede ai compiti di gestione e di segreteria del Fondo.

Detto documento attuariale, con le eventuali integrazioni e modifiche, è fatto proprio dell'Ufficio di Presidenza, il quale lo approva entro il 30 settembre di ciascun anno, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 30.12.1987, n° 34.

Art. 2

I disavanzi finanziari del Fondo, risultanti dal bilancio tecnico-attuariale, di cui all'art. 1, per gli esercizi futuri, salvo aggiornamenti annuali, sono inseriti nell'apposito capitolo di spesa del bilancio annuale e pluriennale del Consiglio regionale relativo alla indennità di carica e di missione dei consiglieri regionali.

Art. 3

L'Ufficio di Ragioneria del Consiglio, alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, sottoporà all'Ufficio di Presidenza le risultanze contabili della gestione del Fondo di Previdenza.

L'Ufficio di Presidenza, pertanto, con propria deliberazione disporrà in favore del Fondo l'assegnazione dell'eventuale disavanzo finanziario risultante con una corrispondente contribuzione "una tantum".

Art. 4

Gli oneri relativi all'applicazione delle norme dettate dalla presente legge, previsti in f. 2.347.000.000 per l'anno 1993 sono compresi nel Cap. 0001020 "Spese per indennità di carica e di missioni dei consiglieri regionali", di cui al bilancio approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 29/4/93

Gli oneri relativi agli esercizi successivi, determinati con la procedura di cui all'art. 2, troveranno copertura nel corrispondente capitolo di bilancio.